

Regime contro le frodi per le cessioni di telefoni cellulari

di **Paolo Giovannetti**

Pubblicato il 9 aprile 2011

un agile riassunto degli obblighi relativi al regime appena entrato in vigore per contrastare le frodi I.V.A. nel commercio di telefoni cellulari e microprocessori

Con la decisione del Consiglio di Bruxelles datata 22 novembre 2010 n. 2010/710/Ue, in Italia con decorrenza dal 1° aprile 2011 è scattato l'obbligo di applicazione del reverse charge nelle vendite di telefoni cellulari e componenti informatiche.

Viene pertanto resa operativa la disposizione prevista dalla Finanziaria 2007 al comma 6 lettere b - c, con il quale l'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72 fino adesso rimaneva in attesa di una risposta comunitaria.

L'Italia quindi, assieme ad altri Paesi comunitari è stata autorizzata ad estendere il regime dell'inversione contabile nei confronti di quei prodotti rientranti in categorie di beni a rischio di "frodi I.v.a." perpetrate attraverso il particolare sistema comunemente conosciuto delle "frodi carosello".

Il reverse charge è stato concesso limitatamente a:

- telefoni cellulari (smart phone inclusi);

-

dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione nel prodotto finito.

Entrando nel vivo degli adempimenti contabili, si deve tenere presente che la norma che disciplina l'applicazione dell'inversione contabile la si coglie nel comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72, che mutua le modalità a cui deve attenersi il cessionario per l'assolvimento dell'imposta, citata nel comma 5 del medesimo articolo, dov'è formalizzata una procedura di integrazione della fattura e, non di autofatturazione.

In termini pratici, ciò implica che il cedente, dal 1° aprile, deve emettere una fattura, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, senza esposizione dell'Iva, ma recante in luogo dell'imposta, il titolo di assoggettamento al reverse charge.

In particolare, il documento va trattato in modo simile a quello previsto per gli acquisiti intracomunitari, ovvero il cessionario deve integrare la fattura con l'esposizione dell'Iva applicata sulla base imponibile ivi indicata. Il documento va poi registrato nel registro delle fatture entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Ai fini della detrazione, e quindi per rendere neutrale l'operazione, la fattura va annotata anche nel registro degli acquisiti. Occorre ricordare, che ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72, il diritto a detrarre può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile.

Occorre sottolineare che il reverse charge non viene applicato nella cessione al dettaglio. Questa limitazione la si coglie dalla circolare n. 59/E/2010 con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha assunto una posizione molto forte per un intervento di prassi, con la quale ha escluso dall'ambito dell'inversione contabile la vendita al dettaglio, indipendentemente se il cessionario sia un soggetto passivo Iva.

Questa esclusione troverebbe giustificazione dal fatto che a livello finale della catena distributiva le frodi carosello non sarebbero frequenti in quanto per quanto riguarda i telefoni cellulari essi sono di regola forniti direttamente all'utente dai gestori di telefonia, mentre per i circuiti integrati sono di difficile oggetto di cessione al consumo in quanto in genere essi sono componenti assemblati all'interno di un prodotto finito.

La normativa sanzionatoria relativa al meccanismo del reverse charge è applicabile sia a carico del cessionario inadempiente che del cedente che ha irregolarmente addebitato l'Iva in fattura omettendone il versamento.

La sanzione è contemplata dal comma 9/bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97, che punisce con una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell'imposta con un minimo di € 258.

Per gli addetti ai lavori, si compendiano di seguito, gli adempimenti operativi che il cedente ed il cessionario devono porre in essere:

Obblighi del cedente

I cedenti, non rientranti nel commercio al dettaglio, qualora effettuino cessioni di cellulari e circuiti integrati sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge, ossia l'art. 17 - c. 6 lett. b per i cellulari o lett. c per i circuiti integrati.

Obbligo dell'acquirente

Il cessionario, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.P.R. n. 633/72 dovrà:

- integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- ai fini della detrazione, annotare la fattura nel registro degli acquisti previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/72, entro i termini previsti dall'art. 19.
- annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui rispettivamente, agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/72, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;

9 aprile 2011

Paolo Giovannetti

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

